

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1831 del 11/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018 intestata ad ANSEME S.P.A. per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1887 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018 intestata ad ANSEME S.P.A. per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60”*, rilasciata dal SUAP dell’Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/2018 con Atto Prot. Unione n. 25576;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relative planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/12/2018, acquisita al Prot. Unione 53072 e da Arpae al PGFC/2018/21036 dal 13/12/2018 da ANSEME S.P.A. nella persona di Ciani Stefania, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 22/01/2019 Prot. Unione 3798 acquisita da Arpae al PG/2019/11479 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 13/02/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 7689 e da Arpae al PG/2019/27792 del 20/02/2019;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1381/63 del 04/01/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/739 del 04/01/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 89/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 5 dicembre 2018 e redatta dai Tecnici Competenti in Acustica Stefania Ciani, Christian Bandini, Micaela Montesi e Mattia Benamati di Ravenna, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le misure gestionali (es.: attrezzature utilizzate, modalità di utilizzo dei macchinari, orari di apertura dell'attività) dell'attività indicate nella suddetta relazione acustica”*;

Atteso che in data 09/04/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60", rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/2018 con Atto Prot. Unione n. 25576, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le misure gestionali (es.: attrezzature utilizzate, modalità di utilizzo dei macchinari, orari di apertura dell'attività) dell'attività indicate nella Relazione Acustica datata 5 dicembre 2018.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018** ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60", rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/2018 con Atto Prot. Unione n. 25576, **come segue**:
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le misure gestionali (es.: attrezzature utilizzate, modalità di utilizzo dei macchinari, orari di apertura dell'attività) dell'attività indicate nella Relazione Acustica datata 5 dicembre 2018.**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018.**
- 3. Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto** altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/18, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/18 prot. n. 25576, riferita agli impianti e alle attività svolte nell'edificio sito in Via Cipro n. 60. Con l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E19 "Impianto di sanificazione" che sarà ubicata in un altro edificio in Via Lepanto n. 206 nei pressi di quello in Via Cipro n. 60; in tal modo i due edifici andranno a costituire un unico stabilimento.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/741 del 04/01/2019 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta. Il Responsabile dell'endo-procedimento non ha invece ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione sulle modifiche in oggetto, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2019/743 del 04/01/19 il Responsabile dell'endo-procedimento ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'attività di cui alla nuova emissione E19 "Impianto di sanificazione" che sarà svolta nell'edificio ubicato in Via Lepanto n. 206, non ricompreso nello stabilimento precedentemente autorizzato.

Con nota PG/2019/30668 del 25/02/19 il Servizio Territoriale Distretto di Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E19A – SANIFICAZIONE SEMENTI - Gli inquinanti eventualmente presenti sono costituiti unicamente da polveri, in quanto il calore viene prodotto da una caldaia con camino di emissione separato. Per la determinazione del valore limite delle *polveri*, provenienti dai semi, si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.1.12 "Essiccazione foraggio e cereali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 50 mg/Nmc;
- c) punto 4.1.14 "Essiccazione e condizionamento semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale" dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 50 mg/Nmc;

d) punto 4.1.16 “Torrefazione o tostatura caffè’, cacao e cereali” dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 20 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, in analogia a quanto determinato per lavorazioni analoghe ubicate sul territorio provinciale, si potrebbe applicare il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc.

L'aria che fuoriesce con tiraggio naturale dal punto di emissione non consente un campionamento significativo delle polveri eventualmente presenti, per cui in analogia a quanto già previsto per altre emissioni diffuse già presenti all'interno dello stabilimento stesso e riferite ad impianti di essiccazione, si ritiene di non applicare limiti a tale emissione.

L'impianto di combustione al servizio dell'impianto di sanificazione ha un punto di emissione E19 con potenza termica nominale pari a 149 kW, va considerato come ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante”, in quanto risulta compreso alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debba essere sottoposto a preventiva autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale impianto deveo rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle “prescrizioni tecniche” dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

Parametri	Limiti (mg/Nmc)
Polveri totali	5
Ossidi azoto (come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%. Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL secondo quanto previsto nell'Allegato 1, parte III, punto 1.3 alla parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 40709 del 04/04/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/55009 del 05/04/19, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha trasmesso il proprio parere nel quale specifica quanto segue:

“...La ditta Anseme SPA svolge la propria attività di selezione lavorazione, selezione e confezionamento di sementi negli edifici individuati catastalmente al F. 97 p.lle 543-544-545-546-547-548-554-555-556 di proprietà della ditta URBE SRL.

Analisi dell'area per gli aspetti urbanistici-edilizi

Zona omogenea: Tessuto produttivo polifunzionale - art. 39 NdA

Tutele PTCP: Area di tutela della struttura centuriata – Art. 21B lett. a)

Vincoli: Non ci sono vincoli di tutela paesaggistica o testimoniale

Area non soggetta a vincolo idrogeologico - non interessata da frane o dissesto

Inquinamento elettromagnetico: presenza di elettrodotto KW 132

Le unità immobiliari fanno parte di due edifici industriali a schiera costruiti con Concessione edilizia n.697/1978 e n.698/1978.

La richiesta in esame riguarda la modifica sostanziale dell'AUA di cui alla determina dirigenziale n. DETAMB-2018-2722 emessa in data 30/5/2018 dal ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per l'inserimento di nuovo punto di emissione in atmosfera E19 nell'edificio sito in via Lepanto n.206 (Fg.97 part.556) a seguito dell'installazione di impianto mobile per la sanificazione del seme dalla carica batterica.

L'edificio costruito con la Concessione edilizia n.697/1978 e variante, ha ottenuto il certificato di agibilità n.222 del 28/5/1980.

La ditta richiedente ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle Savio la pratica 58/USCIA/2019 con PGN. 10774 dell'1/3/2019 per l'installazione di impianto mobile per la sanificazione del seme oggetto di richiesta.

Si esprime pertanto parere urbanistico edilizio favorevole a condizione che:

- venga presentata la Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'art.23 della L.R.15/2013 relativamente alla pratica 58/USCIA/2019”.

Per le altre emissioni non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/18, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/18 prot. n. 25576.

Il Responsabile dell'endo-procedimento, tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comune di Cesena, ha ritenuto opportuno precisare che la messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione oggetto di autorizzazione potrà avvenire successivamente alla presentazione di quanto richiesto dal Comune di Cesena nel succitato parere, pertanto la messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione E19A "Impianto di sanificazione" potrà avvenire solo dopo la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per l'installazione dell'impianto mobile per la sanificazione del seme oggetto della pratica 58/USCIA/2019.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere del Comune di Cesena, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/18, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/18 prot. n. 25576 e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 06/12/2018 prot. n. 53072, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 7 – BRUCIATORE FORNO 2 (76 kW, a metano)

EMISSIONE N. 8 – BRUCIATORE FORNO 3 (53,8 kW, a metano)

EMISSIONE N. 9 – BRUCIATORE FORNO 4 (66,6 kW, a metano)

EMISSIONE N. 19 – IMPIANTO COMBUSTIONE IMPIANTO DI SANIFICAZIONE (149 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 12 – C.T. SPOGLIATOIO UOMINI (26 kW, a metano)

EMISSIONE N. 13 – C.T. BAGNO (26 kW, a metano)

EMISSIONE N. 14 – C.T. EX UFFICIO MONICA (26 kW, a metano)

EMISSIONE N. 15 – C.T. BAGNO UOMINI (26 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione, manipolazione e selezione di semi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – LINEE DI SELEZIONE 1 – 2 - 3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	23.400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	18	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – LINEA DI SELEZIONE 4

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	18.800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	18	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – LINEE DI SELEZIONE 5 - 26

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	16.800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	18	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – LINEA DI SELEZIONE 6

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	18	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO SCARTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	18	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 19A – IMPIANTO DI SANIFICAZIONE

Portata massima	Tiraggio naturale	
Altezza minima	3,5	m
Durata	12	h/g

L'aria che fuoriesce con tiraggio naturale dal punto di emissione non consente un campionamento significativo delle polveri eventualmente presenti, per cui non si stabilisce un valore limite per tale punto di emissione.

2. **Sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri e fumi di combustione nel caso di presenza di bruciatore in vena d'aria, derivanti dai seguenti impianti utilizzati per l'essiccazione di semi e granaglie:

EMISSIONE N. 6 – FORNO ESSICCAZIONE 1+ BRUCIATORE (120 kW, a metano)

EMISSIONE N. 7A – FORNO ESSICCAZIONE 2

EMISSIONE N. 8A – FORNO ESSICCAZIONE 3

EMISSIONE N. 9A – FORNO ESSICCAZIONE 4

EMISSIONE N. 10 – FORNO ESSICCAZIONE 5+ BRUCIATORE (120 kW, a metano)

EMISSIONE N. 11 – FORNO ESSICCAZIONE 6+ BRUCIATORE (279 kW, a metano)

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 19A** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento, ed **in ogni caso ad avvenuta presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della **Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità** ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per l'impianto mobile per la sanificazione del seme oggetto della **pratica 58/USCIA/2019**. Nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione entro tre anni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 19A**, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando prova dell'avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità per l'impianto mobile per la sanificazione del seme di cui al punto precedente.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4 e 5** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.